

**PREMESSA ALLO STATUTO**  
**“CONSORZIO CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE”**  
**(settembre 2010)**

**PREMESSA**

Il progetto politico e culturale “*Casa Internazionale delle donne*” nel complesso del Buon Pastore a Roma è il risultato dell’iniziativa e della volontà del movimento femminista e lesbico romano di realizzare nella città di Roma un luogo di aggregazione e di elaborazione delle iniziative delle donne in ambito culturale, artistico, sociale, economico e politico.

La Casa Internazionale delle donne si propone allo stesso tempo come archivio e memoria delle lotte e iniziative del passato e come pensiero e ideazione del protagonismo delle donne nel futuro

Nella loro azione politica e culturale le donne hanno acquistato coscienza di sé attraverso le esperienze dell’emancipazione e del femminismo; hanno individuato i meccanismi della discriminazione sessuale, della falsa neutralità del pensiero e del linguaggio maschile, hanno preso parola e iniziativa anche legislativa, ma sono consapevoli che è necessaria una lunga azione per cambiare profondamente le strutture del potere maschile.

Oggi, nell’era della globalizzazione, la condizione delle donne nel mondo è più che mai interdipendente e si intreccia strettamente con le grandi questioni della democrazia, della pace, dell’ambiente, del lavoro, dell’istruzione, della giustizia e delle libertà individuali.

La Casa Internazionale delle donne assume la piattaforma di Pechino del 1995 come riferimento per promuovere tutte quelle azioni che in campo locale, nazionale e internazionale mirano a sviluppare le capacità e le risorse delle donne, risolvendo situazioni di oppressione, vessazione, violenza e discriminazione, lesive della libertà femminile e in contrasto con i diritti umani fondamentali, anche ricorrendo al diritto di ingerenza.

La Casa Internazionale delle donne è un modello organizzativo che garantisce l’autonomia economica e gestionale della sua realizzazione perché privilegia il valore e il senso della responsabilità dell’autogestione. L’ambizione del progetto “Casa internazionale delle donne” era ed è quella di realizzare la globalizzazione dei diritti delle donne e la pienezza della loro libertà, in relazione costruttiva con le tante voci e iniziative dei movimenti femministi europei e internazionali.

Lo strumento operativo a suo tempo identificato per la realizzazione del Progetto “Casa Internazionale delle donne” è stata l’Associazione omonima, realizzata tra le Cooperative, Gruppi, Associazioni, Ong, Enti e altre realtà di donne, aderenti all’AFFI o al CFS, che accettandone le finalità politiche poste in premessa, contribuivano alla sua realizzazione.

Con il presente Statuto si intende rafforzare e integrare questa scelta lungimirante attraverso un accordo rinnovato tra tutti i soggetti protagonisti del Progetto e della sua realizzazione che si traduce nella nuova configurazione giuridica di Associazione di promozione sociale e nella stesura e sottoscrizione di una comune e condivisa Carta Etica della Casa Internazionale delle donne, quale parte integrante dello Statuto.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**  
**“CONSORZIO CASA INTERNAZIONALE DELLE DONNE”**  
**(settembre 2010)**

**Art. 1) DENOMINAZIONE**

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383, della LRT 42/2002 e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita *l'Associazione di promozione sociale* denominata:

**“Consorzio Casa Internazionale delle Donne”,**

in seguito chiamata “Associazione”.

L'Associazione è formata da Cooperative, Associazioni, Gruppi, ONG, Enti ed altre realtà di donne che accettino le finalità politiche del progetto della Casa Internazionale delle Donne e contribuiscano alla sua realizzazione.

L'Associazione ha sede in Roma.

L'Associazione potrà istituire ovunque sedi secondarie, succursali e rappresentanze.

**Art. 2) DURATA**

L'Associazione ha durata sino al 2060 e sarà prorogabile nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge.

**Art. 3) SCOPO SOCIALE**

Poiché il *Consorzio Casa Internazionale delle Donne* è lo strumento operativo del Progetto politico e culturale Casa Internazionale delle Donne, e , così come scaturito dalle lotte e dalle negoziazioni portate avanti dalle Associazioni femminili e femministe federate al CFS e all'AFFI.

In coerenza con la delibera n. 95/2001 approvata dal Consiglio Comunale del Comune di Roma, l'Associazione ha per scopo la promozione, lo sviluppo e la gestione del complesso ove ha sede e delle attività svolte dalla Casa Internazionale delle Donne, garantendo il conseguimento dell'autonomia economica da attuare con modalità coerenti con le finalità politiche del progetto e dei soggetti femminili e femministi che ne fanno parte.

Nella sua qualità di Associazione di promozione sociale l'Associazione non ha finalità di lucro e svolge attività di utilità sociale nei confronti delle associate e delle donne in generale.

E' esclusa qualsiasi finalità professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici delle associate.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- a) Gestire attività coerenti con gli obiettivi politici e culturali del progetto Casa Internazionale delle Donne direttamente o tramite le associate;
- b) Garantire lo svolgimento delle attività di tutti i soggetti collettivi femminili, femministi, lesbici e di tutte le aggregazioni organizzate di donne, aderenti alla Casa Internazionale delle Donne;

- c) Garantire gli spazi per iniziative di altre realtà associative, anche esterne, coerenti con le finalità politiche del progetto;
- d) Gestire gli spazi e le strutture del complesso del 'BUON PASTORE' di Roma sede della Casa Internazionale delle Donne, in coerenza con gli obiettivi politici e culturali del progetto stesso;
- e) Sviluppare e/o promuovere attività di formazione e di orientamento in favore delle donne e della loro cultura ;
- f) Promuovere e/o coordinare iniziative e programmi di diffusione della politica e della cultura delle donne, attività di sostegno, studio, ricerca e consulenza, attività di servizio e di formazione svolta dalle donne;
- g) Promuovere e/o gestire progetti e iniziative nell'ambito di programmi locali, nazionali, europei e internazionali coerenti con le finalità della Casa Internazionale delle Donne;
- h) Promuovere e/o gestire attività anche imprenditoriali coerenti con il progetto Casa Internazionale delle Donne, favorendo la partecipazione delle lavoratrici, l'avvio al lavoro delle giovani generazioni, la riqualificazione e cambiamento degli stili di vita;
- i) Promuovere e svolgere attività culturali, di spettacolo e turismo;
- l) Promuovere iniziative inerenti al contrasto della discriminazione, vessazione, violenza nei confronti delle donne in ogni ambito istituzionale, inclusa la famiglia, compresa la possibilità di costituirsi parte civile nei processi in materia di violenza di genere sulle donne di qualsiasi età, cittadinanza, provenienza geografica, religione.

L'Associazione potrà agire in proprio, o mediante il coordinamento delle attività delle Associate e/o in collaborazione di soggetti esterni.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la PA, con le Istituzioni, con le Amministrazioni ed Enti locali, Associazioni, Fondazioni e con soggetti privati, sia italiani che stranieri.

L'Associazione inoltre:

- potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- potrà utilizzare competenze esterne per la realizzazione del Progetto Casa Internazionale delle Donne;
- è abilitata a partecipare ad enti, organismi aventi per scopo la promozione e lo sviluppo di attività simili e/o complementari;
- potrà assumere o concedere mandati di agenzia con o senza rappresentanza, fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- potrà assumere rappresentanze ed incarichi per la consulenza e la promozione delle attività consortili e del marchio Casa Internazionale delle Donne.

#### **Articolo 4: MARCHIO**

Il marchio Casa internazionale delle Donne è appositamente registrato presso la Camera di commercio di Roma. L'uso dello stesso è riservato ai soggetti aderenti all'Associazione, previa autorizzazione del

Consiglio Direttivo.

### **Articolo 5: FACOLTA' DELL' ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha facoltà di agire in nome e per conto proprio e in nome e per conto delle associate, se da queste richiesto, nei limiti del proprio patrimonio sociale, su tutto quanto previsto dall'oggetto sociale e nei termini stabiliti da eventuali regolamenti.

### **Articolo 6: ENTI ASSOCIATI**

Possono aderire all' Associazione Cooperative, Associazioni, ONG, Gruppi, Enti ed altre realtà associative o collettive di donne che condividano il progetto Casa Internazionale delle Donne e possano validamente concorrere agli scopi indicati all'art. 3, contribuendo al potenziamento dell'Associazione.

Devono aderire all'Associazione le Cooperative, le Associazioni, gli Enti e le altre realtà associative o collettive di donne già presenti all'interno degli spazi della Casa Internazionale delle Donne, nei termini previsti dal regolamento.

### **Articolo 7: CRITERI D'AMMISSIONE**

Chi condividendo le finalità politiche del progetto Casa Internazionale delle Donne, desidera associarsi, deve proporre richiesta di ammissione da indirizzarsi al Consiglio Direttivo.

Le associazioni che chiedono di entrare a far parte dell'Associazione dovranno accettare, sottoscrivendola la Carta Etica redatta congiuntamente dall'Associazione, dall'AFFI e dal CFS.

La richiesta da prodursi in forma scritta, dovrà contenere le informazioni richieste per legge e quelle previste nel regolamento.

La decisione di ammissione dovrà essere comunicata alla richiedente, unitamente all'indicazione dell'importo della quota di ammissione, che dovrà essere versata.

Alla domanda dovrà essere allegata inoltre, la documentazione indicata nel regolamento.

L'Assemblea su parere del Consiglio Direttivo delibera insindacabilmente sulle domande di ammissione con obbligo di motivarne e comunicarne entro otto giorni l'eventuale esclusione.

L'associata ammessa deve sottoscrivere una quota patrimoniale di accesso di €500,00 o del maggior importo previsto.

Le associazioni dovranno tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, comunicare eventuali modifiche statutarie o variazioni delle legali rappresentanti, o delle delegate.

Dovranno inoltre produrre annualmente copia dell'ultimo Bilancio o Rendiconto d'esercizio approvato, completo della relazione sulle attività svolte.

### **Articolo 8: ASSOCIATE - DIRITTI E OBBLIGHI**

Ogni associata ha il diritto di :

- partecipare alle Assemblee (se in regola con i pagamenti) e di votare direttamente o per delega;

- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire dei servizi comuni dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Le associate sono tenute a:

- versare le quote associative di accesso e i contributi associativi annuali previsti ed approvati dall'Assemblea;
- osservare lo Statuto, i Regolamenti interni, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo nonché la Carta Etica;
- partecipare ai programmi di intervento elaborati dall'Associazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a non operare in contrapposizione o in contrasto con gli interessi comuni alle altre associate.

In caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Associazione ha diritto di procedere all'esclusione dell'associata e di ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **Articolo 9: RECESSO O ESCLUSIONE DELLE ASSOCIATE**

L'associata ha diritto di recesso dall'Associazione oltre che nei casi previsti dalla legge, in ogni momento, anche per sua semplice volontà.

Per motivi organizzativi il recesso avrà effetto a partire dall'esercizio successivo a quello in corso.

La comunicazione di recesso deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, permanendo nel frattempo nella associata ogni obbligo nascente nel presente Statuto e particolarmente quelli derivanti dalla partecipazione a programmi di interventi approvati in precedenza.

E' data, tuttavia, facoltà al Consiglio Direttivo di modificare il termine degli effetti del recesso, dandone motivazione scritta, nel rispetto degli impegni eventualmente assunti anche verso terzi dall'Associazione.

Oltre che nei casi previsti per legge può dal Consiglio Direttivo essere richiesta all'Assemblea l'esclusione dell'associata:

- a. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o a quelli del progetto Casa Internazionale delle Donne o che ha perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;
- b. che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente l'Associazione o l'immagine o le finalità politiche della Casa Internazionale delle Donne;
- c. che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti adottati, nella Carta Etica e nelle deliberazioni degli organi competenti;
- d. che non partecipi per tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;
- e. che per sei mesi consecutivi si renda morosa nel versamento delle quote o dei contributi a qualunque titolo dovuti;
- f. che svolga attività contrastante con gli scopi sociali;
- g. che sia soggetta a procedure fallimentari, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta.

Nei casi di recesso ed esclusione l'associata inadempiente deve essere invitata, a mezzo lettera raccomandata, all'adempimento, pena l'esclusione definitiva qualora si renda ulteriormente inadempiente trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associata con lettera raccomandata. Contro di essa quest'ultima potrà proporre ricorso ad un Comitato delle Garanti nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

In ogni caso le associate recedute o escluse rispondono, fino ad estinzione di tutte le obbligazioni contratte dall'Associazione nel periodo della loro partecipazione.

### **Articolo 10: RIMBORSO QUOTE**

Nei casi di recesso, decadenza od esclusione, l'associata avrà diritto soltanto al rimborso della quota di ammissione o associativa di cui all'art.6, versata.

Il rimborso della quota dovrà essere richiesto con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di 6 mesi. La predetta somma, eventualmente decurtata di debiti o quote di perdite ad essa imputabili, verrà rimborsata entro il termine di 6 mesi dalla presentazione della domanda.

In mancanza di richiesta di rimborso le quote saranno devolute alle riserve di cui all'art.11,1° comma,punto c.

### **Articolo 11: TRASFERIMENTO QUOTE**

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute senza il consenso dell'Assemblea.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi senza autorizzazione dell'Assemblea.

### **Articolo 12: PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle Quote di ammissione costituenti il Fondo associativo;
- b. dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti;
- c. dalle riserve formate con gli avanzi di gestione;
- d. da eventuali altre riserve, anche straordinarie;
- e. da qualunque altro fondo.

Il fondo associativo è illimitato ed è formato da quote di valore nominale di €500,00 (*cinquecento*).

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili, pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio;
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio o comunque il suo utilizzo al fine esclusivo del raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) contributi associativi annuali ordinari e straordinari;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) proventi, lasciti e donazioni, non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste, spettacoli e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali:
- i) le elargizioni liberali, le donazioni e i lasciti, anche in denaro, che dovranno essere accettati dall'Assemblea se d'importo superiore a quanto stabilito nel regolamento quale limite minimo per l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo;

Gli utili o gli avanzi di gestione, non possono in alcun caso essere distribuiti tra le associate e dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 13: RESPONSABILITA' PATRIMONIALE**

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

### **Articolo 14: ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 15: ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali:

- l'Assemblea delle associate;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidente;
- la Rappresentante le funzioni di tesoreria.

Possono inoltre essere costituiti, con le modalità previste nel regolamento dell'Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti;
- il Comitato delle garanti.

Potrà inoltre essere costituito un Comitato detto “Comitato delle Sagge”.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

## **Articolo 16: ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo deliberante dell'Associazione ed è costituita dalle rappresentanti, designate, di tutte le associate ed in regola con i pagamenti delle quote sociali.

L'Assemblea costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutte le rappresentanti delle associate, ognuna delle quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione, con le modalità previste nel regolamento, almeno tre volte all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo, dal Comitato delle garanti, dal Comitato delle Sagge o da almeno un terzo delle associate.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante comunicazione alle interessate da effettuarsi almeno quindici (15) giorni prima, in forma scritta ed inviata per Raccomandata R.R., telegramma, oppure via e-mail o fax, questi ultimi con ricevuta di ricevimento e lettura.

Una copia della lettera di convocazione dovrà essere apposta in luogo visibile presso la segreteria dell'Associazione.

E' possibile partecipare all'Assemblea per delega, ogni associata potrà ricevere non più di una delega.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza delle associate, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualora sia presente almeno un terzo delle Associazioni che ne fanno parte.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere la Presidente;
- eleggere le componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare la Rappresentante le funzioni di Tesoreria;
- nominare il Collegio Sindacale o la Revisora dei conti, se previsto;
- nominare il Comitato delle garanti, se previsto;
- nominare il Comitato delle sagge, se previsto;
- approvare i criteri in base a cui potranno essere accolte le nuove assegnazioni di spazi interni alla Sede delle Associazione;
- approvare le proposte del Consiglio Direttivo in merito alle attività di comune utilità;
- approvare la Carta Etica, il Regolamento dell'Associazione ed eventuali altri Regolamenti;
- approvare il Bilancio consuntivo e le relazioni di accompagnamento, in particolare sui fondi e sui lasciti vincolati;



- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare il Bilancio preventivo;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- deliberare sull'ammissione, decadenza o esclusione dall'Associazione delle Associate su relazione del Consiglio Direttivo;
- definire annualmente le strategie, le politiche e le linee di sviluppo delle attività della Casa;
- nominare gruppi di lavoro o comitati tecnici, su proposta delle associate o del Consiglio Direttivo di cui all'art. 6, finalizzati alla realizzazione di singoli progetti o attività o per il coordinamento di progetti o attività di più associate;
- istituire aggregazioni di donne, quali le "Amiche della Casa";
- approvare i verbali delle proprie sedute.

L'Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno i 2/3 delle aventi diritto e delibera per le modifiche dello Statuto e per la trasformazione/scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione, coadiuvata da una segretaria eletta dalle presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; La segretaria dovrà redigere il verbale della seduta.

Il verbale dovrà inoltre essere sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria ed approvato dall'Assemblea.

Il verbale deve essere trascritto nell'apposito Libro delle delibere dell'Assemblea.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità alle associate, anche mediante affissione presso la segreteria della sede sociale, attraverso il web e le altre forme di pubblicazione che ne garantiscano la trasparenza.

### **Articolo 17: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto oltre che dalla Presidente da una Consiglieria ogni dieci Associate con un numero minimo di sei, tutte elette dall'Assemblea fra le componenti delle Associate.

Il numero delle componenti verrà stabilito, di volta in volta, al momento del rinnovo delle cariche, in base al numero delle Associate.

Nella prima seduta di insediamento del Consiglio Direttivo viene eletta, tra le componenti di quest'ultimo, la Vice Presidente.

Le Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rielette una sola volta. Non potranno far parte del Consiglio più persone appartenenti alla medesima Associata.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ed al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è coadiuvato dalla rappresentante la funzione di Tesoreria.

Compete al Consiglio Direttivo:

- predisporre tutti gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- seguire e monitorare l'ordinaria amministrazione;
- elaborare il programma di attività da realizzare;
- proporre gruppi di lavoro o comitati tecnici;
- proporre l'importo annuale delle quote associative;
- esaminare le domande di adesione all'Associazione e la relativa documentazione relazionando all'Assemblea;
- verificare le cause di decadenza o esclusione dall'Associazione degli Enti associati, relazionando all'Assemblea;
- approvare, su indicazione della Rappresentante le funzioni di Tesoreria, il progetto di Bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- predisporre la relazione di accompagnamento al Bilancio.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di una delle componenti il Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso alla prima delle candidate alla carica di Consigliera risultata non eletta; ove questo non fosse possibile si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Le Consigliere nominate in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza delle componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza per iniziativa della Presidente, del Comitato delle garanti, del Comitato delle sagge, sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) delle Consigliere; la richiesta delle Consigliere deve essere indirizzata alla Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile e comunque entro sette giorni.

Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dalla Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi alla sede o al domicilio delle Consigliere almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. Sono valide le comunicazioni fatte per telegramma, via e-mail, con fax.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta delle sue componenti.

Hanno diritto di prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, una componente, designata dal Comitato delle garanti ed una del Comitato delle sagge.

In caso di urgenza, con la presenza di tutte le sue componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da trascrivere nel Libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di rendere pubblico il documento alle Associate entro 5 giorni successivi alla deliberazione anche mediante affissione nei locali adibiti a segreteria.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più una delle sue componenti e con il voto favorevole della maggioranza delle intervenute; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti le persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

La segretaria provvede alla stesura del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto da tutte le intervenute.

Il Consiglio Direttivo può, al suo interno, definire deleghe alle proprie componenti, per l'attuazione dei mandati ricevuti dall'Assemblea e periodicamente, verificarne gli esiti.

### **Articolo 18: LA PRESIDENTE**

La Presidente viene eletta dall'Assemblea a maggioranza di voti delle presenti, preferibilmente fra le componenti delle associate.

La Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletta una sola volta.

La Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea delle associate, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

La Presidente ha la rappresentanza legale del Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta alla Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle associate. Se l'Assemblea è richiesta da 1/3 delle associate, la Presidente nell'O.d.g. tiene conto dei punti all'O.d.g. proposti dalle richiedenti;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali del Associazione;
- d) esercitare la sorveglianza sull'andamento generale del Associazione;
- e) agire per diffondere e tutelare il 'marchio' Casa Internazionale delle Donne;
- f) aprire, movimentare e chiudere c/c postali e bancari con firma disgiunta della Rappresentante le funzioni di tesoreria solo per le spese correnti. La definizione di spese correnti è rinviata al regolamento;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento di quest'ultimo sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
- h) La Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di nominare procuratrici e delegate.

In caso di assenza o temporaneo impedimento della Presidente, ne farà le veci la Vice Presidente.

## **Articolo 19: RAPPRESENTANTE LE FUNZIONI DI TESORERIA**

La Rappresentante le funzioni di tesoreria è eletta dall'Assemblea a maggioranza dei voti delle presenti, può essere una componente degli enti associati o anche esterna ad essi con professionalità e titoli adeguati e/o comprovata esperienza nella funzione.

La Rappresentante le funzioni di tesoreria dura in carica cinque anni ed è rieleggibile;

Sono compiti della Rappresentante le funzioni di tesoreria:

- sovrintendere alle deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di impegni di spesa, rilevandone ed attestandone la copertura;
- sovrintendere alla gestione delle attività economiche;
- eseguire gli adempimenti di pagamento e di riscossione;
- sovrintendere alla tenuta della contabilità;
- predisporre il progetto di Bilancio consuntivo e preventivo;
- predisporre il rendiconto finanziario;
- coadiuvare il Consiglio Direttivo;
- coadiuvare le sindache o la revisora dei conti, durante le verifiche;
- aprire, movimentare e chiudere c/c postali e bancari con firma disgiunta della Presidente solo per le spese correnti.

## **Articolo 20: COLLEGIO SINDACALE O REVISORA DEI CONTI**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, può essere composto da un numero da tre a cinque componenti, elette dall'assemblea delle associate che ne nominano la Presidente.

In luogo del Collegio sindacale o congiuntamente, può essere nominata una Revisora contabile iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le candidature a sindaca o revisora dei conti potranno essere presentate ai sensi del regolamento.

Le Sindache e/o la Revisora, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso annuale spettante alle Sindache ed alla Revisora è determinato all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, secondo le norme vigenti.

Il Collegio Sindacale che esercita anche il controllo contabile deve essere integralmente composto da Revisore contabili iscritte nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Le Sindache e/o la Revisora esercitano le attribuzioni ad esse conferite dalla legge e inoltre, controllano l'amministrazione del Associazione, vigilano sull'osservanza delle leggi, dell'atto costitutivo e dello Statuto, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del Conto Profitti e Perdite alle risultanze dei Libri e delle scritture a norma di legge. Devono altresì accertare con cadenza trimestrale la consistenza della Cassa.

Le Sindache e/o la Revisora possono in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e possono chiedere alle Amministratrici notizie sull'andamento di determinate attività o operazioni sociali. Degli accertamenti eseguiti devono redigere apposito verbale.

### **Articolo 21: COMITATO DELLE GARANTI**

L'Assemblea elegge il Comitato delle Garanti, composto da un numero di tre o cinque componenti, che non ricoprono altre cariche all'interno dell'Associazione o degli altri organismi di sua rappresentanza; il Comitato dura in carica tre anni.

Le componenti del Comitato sono scelte dall'Assemblea per la loro comprovata onestà e serietà, nonché per la loro capacità di mediazione; possono essere elette tra le persone interne o esterne alla Casa Internazionale delle Donne.

Il Comitato ha come compito la risoluzione di controversie che avessero a sorgere tra il Associazione o gli organi di esso e le associate, inerenti l'interpretazione e l'applicazione dello Statuto, del regolamento, della carta etica, delle deliberazioni sociali, o concernenti comunque i rapporti sociali tra l'Associazione e le associate, o tra le associate stesse, sempre che possano formare oggetto di compromesso.

Il Comitato decide come arbitro insindacabile e amichevole, e deposita le deliberazioni scritte e motivate entro 15 giorni dalla richiesta.

Il Comitato può richiedere alla Presidente, motivandola, la convocazione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea.

Una componente, dallo stesso designata, potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 22: COMITATO DELLE SAGGE**

L'Assemblea, su proposta delle associate o del Consiglio Direttivo può eleggere un Comitato detto delle sagge, le cui componenti saranno donne, anche esterne agli Enti associati e di qualsiasi nazionalità, che si sono distinte o hanno avuto particolari meriti scientifici, culturali, sociali, politici, o in altri settori;

Il Comitato ha durata illimitata. Il Comitato e le sue singole componenti hanno come compito quello di sostenere e diffondere il Progetto Casa Internazionale delle Donne, di arricchirlo con le loro competenze, collaborare ed esprimere pareri sulle iniziative e sui programmi dell'Associazione, valutare su richiesta del Consiglio direttivo o dell'Assemblea l'effettivo utilizzo dei fondi con destinazioni vincolate (p.e. concessione borse di studio, ecc.) ricevuti in patrimonio dalla Casa.

Possono altresì partecipare alle Assemblee per informare le associate delle proprie attività. Sarà compito della Presidente tenere al corrente il Comitato di tutte le attività e iniziative della Casa.

Il Comitato potrà richiedere alla Presidente, motivandola, la convocazione del Consiglio direttivo o dell'assemblea. Una componente, dallo stesso designata, potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

### **Articolo 23: AGGREGAZIONI INTERNE ALLA CASA**

Al fine di garantire la massima partecipazione e pluralità di adesione e non volendo limitare il contributo di alcuna donna in favore dei propri scopi e delle proprie attività, l'Associazione Casa internazionale delle donne potrà promuovere e istituire al suo interno una aggregazione detta:

**“Amiche della Casa internazionale delle donne”**

e che riunisca singole donne, non altrove associate, frequentatrici e sostenitrici e/o tesserate della Casa.

Termini e modalità di istituzione e di partecipazione saranno previsti in un apposito regolamento.

### **Articolo 24: MODIFICA STATUTO E SCIoglIMENTO DEL ASSOCIAZIONE**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi, ad esclusione della rappresentante le funzioni di tesoreria o da almeno un decimo delle associate.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti delle associate ed il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotte soltanto le quote versate dalle associate al fondo sociale, che dovranno essere rimborsate, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione di pari finalità e scopo, esclusivamente mutualistico o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso potranno essere distribuiti beni, utili e riserve alle associate.

### **Articolo 25: NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n.383, alla L.R.T. 42/2002, alle normative locali, alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia di Associazioni.

### **Articolo 26: NORMA TRANSITORIA**

Il presente statuto entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del regolamento che lo renderà attuativo.